

Nota n°: 15/2022

Oggetto: *Credito d'imposta energia e gas: comunicazione dei fornitori*

Sommario: Entro il prossimo 30 novembre le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022.

Contenuto: _____

Con il provvedimento n. 474/2022, l'ARERA ha disposto che, il venditore che riforniva l'impresa sia nel secondo trimestre dell'anno 2019 che nel secondo e nel terzo trimestre dell'anno 2022, è tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, ovvero entro il 30 novembre 2022, una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- nonché l'ammontare del credito di imposta spettante per il terzo trimestre del 2022.

Viene inoltre precisato che è opportuno che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengano per il tramite di posta elettronica certificata (PEC), ovvero con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

Resta fermo che la domanda al fornitore è una semplice opzione che, qualora non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito, ma consente tuttavia di semplificare alle imprese il calcolo del bonus.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP
Dr. Fabio Pavan